

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAOLO CIRINO POMICINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		AIARDI ALBERTO , <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i> ..7, 12	
BASSANINI ed altri: <i>Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica (Approvati, in un testo unificato, dalla V Commissione permanente della Camera e modificati dal Senato) (2001-3176-B)</i>	3	BASSANINI FRANCO	3, 11, 12, 14
CIRINO POMICINO PAOLO , <i>Presidente</i> 3, 6, 8, 12, 14		CARRUS NINO	6
		CRIVELLINI MARCELLO	6
		PELLICANÒ GEROLAMO , <i>Relatore</i>	3, 5, 6
		SINESIO GIUSEPPE	5
		VIGNOLA GIUSEPPE	5, 7
		Votazione segreta:	
		CIRINO POMICINO PAOLO , <i>Presidente</i>	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

GIOVANNI MOTETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno e della proposta di legge Bassanini ed altri: Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica (Approvati, in un testo unificato, dalla V Commissione permanente della Camera e modificati dal Senato) (2001-3176-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bassanini, Bodrato, La Malfa, Macciotta, Napolitano, Ruffolo, Rodotà, Visco, Peggio e Andreatta: « Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica », già approvati, in un testo unificato, dalla V Commissione permanente della Camera nella seduta del 10 settembre 1986 e modificati dal Senato nella seduta del 26 novembre 1986.

L'onorevole Pellicanò ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GEROLAMO PELLICANÒ, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, le modifiche apportate dal Senato al provvedimento n. 2001-3176-B sono prevalentemente di carattere formale; credo pertanto che non valga la pena di soffer-

marvisi, mentre la questione che a mio giudizio ha maggiore rilievo e sulla quale vorrei sentire il parere della Commissione è relativa alla commissione tecnica per la spesa pubblica, che non rientra più nell'ambito del Ministero del bilancio, come da noi previsto, ma in quello del Ministero del tesoro. In riferimento a questa circostanza, anche il parere sulla nomina dei componenti il Nucleo, anziché essere sottoposta al parere della commissione tecnica per la spesa pubblica, è sottoposta alla valutazione del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica.

Sono queste le due modifiche di maggior rilievo apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento, mentre altre variazioni minori riguardano la copertura (che è ridotta di 300 milioni per l'anno 1987) e il secondo comma dell'articolo 1 (« indirizzi » invece di « indirizzi programmatici e politici »).

Le due modifiche più rilevanti, cui ho accennato, meritano una riflessione da parte della Commissione; il relatore si riserva di esprimere una sua valutazione dopo lo svolgimento della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FRANCO BASSANINI. Ritengo che il Senato abbia compiuto per alcuni versi un buon lavoro di limatura del testo licenziato dalla Camera; personalmente, sono favorevole all'eliminazione, nell'articolo 1, dell'aggettivazione « programmatici e politici » in riferimento agli indirizzi, dizione che in effetti avrebbe potuto com-

portare qualche problema interpretativo. Infatti, è molto difficile stabilire dove finisca un indirizzo programmatico e dove inizi un indirizzo politico.

Inoltre, mi pare molto utile e positivo il rafforzamento dei poteri e degli strumenti del Nucleo ispettivo previsto dal secondo comma dell'articolo 9. Ritengo anche opportuno avere attribuito alla commissione per la spesa pubblica una propria struttura e una propria segreteria, che le consentirà di lavorare autonomamente.

Per quanto riguarda la collocazione di tale commissione, il testo della Camera era stato dettato dall'esigenza di ricollocarla presso il Ministero del bilancio in relazione anche alle avvenute modifiche nell'organizzazione e nell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, modifiche che sembrava potessero comportare il rischio di un duplicato all'interno della stessa amministrazione; la commissione della spesa pubblica, dopo la decisione di dotare la Ragioneria di un proprio consiglio tecnico-scientifico, rischiava di essere emarginata dal processo di analisi e di istruttoria delle dotazioni pubbliche.

I colleghi del Senato hanno invece deciso che la Commissione venga istituita presso il Ministero del tesoro; credo che sul punto non vi siano ragioni valide per avviare una sorta di « braccio di ferro » o di « ping pong ». La questione sulla quale nutro, invece, qualche perplessità è quella relativa alla definizione dei compiti della Commissione operata dal Senato, laddove si prevede che la valutazione degli effetti finanziari dei nuovi provvedimenti legislativi e delle leggi di spesa, nonché degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i soggetti pubblici — lettera b) — venga trasformata, invece, in una relazione annuale al Parlamento sui costi e sugli effetti finanziari di tali provvedimenti e leggi di spesa.

Abbiamo già una relazione sui costi e sugli effetti finanziari dei provvedimenti di spesa, predisposta dalla Corte dei conti, che l'allega ogni anno al rendiconto. Si avrebbe, quindi, un doppi-

assolutamente inutile. Aveva una certa utilità, a mio avviso, la nostra previsione, suggerita dal relatore Pellicanò, di poter utilizzare la commissione anche per specifiche analisi su provvedimenti di spesa particolarmente rilevanti, come per esempio quello riguardante la riforma del sistema pensionistico. Poteva essere utile al Parlamento avere una parere e una specifica analisi, da parte della commissione, sui costi e sugli oneri previsti per la riforma delle pensioni. In questo non avrebbe rappresentato un doppi-

A mio avviso, i colleghi del Senato hanno commesso un errore, perché hanno depotenziato la specifica funzione che la commissione per la spesa pubblica poteva svolgere, affidandogli un compito già di competenza di altri organi dello Stato. Negli ultimi tempi, infatti, la Corte dei conti ha svolto un ottimo lavoro; l'ultima parte della sua relazione concernente gli effetti delle leggi di spesa è molto interessante.

La questione merita dunque un approfondimento e ritengo che l'articolo 8 vada modificato oggi stesso o, se ciò non fosse possibile, in una successiva occasione.

Sempre per quanto concerne la commissione tecnica per la spesa pubblica, ricordo che la nostra Commissione, dopo un lungo dibattito, aveva affidato ad essa il compito di verificare l'idoneità tecnica dei candidati alla nomina a membri del Nucleo di valutazione, mentre il Senato ha trasferito tale compito al consiglio tecnico-scientifico.

La scelta precedente costituiva una garanzia per la serietà e l'autonomia tecnica di quell'organo; comunque, non sono contrario ad un'ipotesi diversa, purché dia altrettanta sicurezza che le nomine avvengano in base alla stima della professionalità e dell'indipendenza di valutazione dei candidati. In astratto il consiglio tecnico-scientifico è senz'altro idoneo a svolgere tale compito, ma vorrei ricordare che esso da vari anni è in regime di *prorogatio* e mi risulta che il ministro stia per firmare il decreto di nomina dei nuovi componenti. I criteri in base ai quali verrà rinnovato tale organo,

cui sono affidate funzioni molte delicate, sono tali da garantire il prestigio e la competenza dei suoi membri?

Sarebbe stato preferibile che il ministro avesse già proceduto al rinnovo del consiglio tecnico-scientifico; in tal modo sarebbe stato possibile affidargli questo delicato compito senza il rischio di doverne poi, dopo qualche giorno o qualche settimana, pentire.

GIUSEPPE VIGNOLA. Le considerazioni del relatore e del deputato Bassanini mi inducono a formulare, a nome del gruppo comunista, alcune riserve.

In primo luogo, concordando con la valutazione positiva del lavoro svolto dalla Corte dei conti, ritengo che affidare alla Commissione tecnica per la spesa pubblica il compito di trasmettere annualmente una relazione sui costi e sugli effetti finanziari delle leggi di spesa può renderne meno funzionale il ruolo e può avere effetti potenzialmente distorcenti in rapporto al ruolo della Corte dei conti.

Comunque, il Parlamento può definire in modo più preciso i compiti di tale Commissione e via via, sulla base delle richieste formulate, chiederle di affrontare questioni specifiche che sorgano in rapporto a progetti di legge di particolare rilevanza: ad esempio, un caso tipico può essere quello della riforma del sistema pensionistico.

L'altra questione sollevata dall'onorevole Bassanini è relativa al rinnovo del consiglio tecnico-scientifico, da tempo scaduto. Si pone quindi la necessità di rinnovarlo immediatamente, secondo criteri tali da garantire il massimo di professionalità e competenza dei componenti. Si tratta di una richiesta che rivolgo al ministro ed auspico che anche il presidente, interpretando la volontà della Commissione, voglia sollecitare la nomina dei membri del consiglio, nel rispetto delle esigenze prospettate.

Desidero altresì ribadire quanto già detto in sede di esame della legge finanziaria, cioè che annettiamo grandissima importanza a che il FIO venga ripartito all'inizio del 1987, entro il mese di feb-

braio. Ricordo altresì che, in quella stessa occasione, abbiamo ritenuto preferibile rifinanziare il fondo non distribuito nel 1986, per renderlo più corposo, con l'impegno che la ripartizione del medesimo avvenisse all'inizio dell'anno, invertendo la tendenza registrata in passato.

La questione riveste, a nostro avviso, importanza fondamentale. Dichiarandoci disponibili ad approvare il provvedimento in esame nel testo pervenutoci dal Senato, chiediamo perciò al Governo, al CIPE ed al ministro del bilancio di impegnarsi a rispettare la volontà del Parlamento — già espressa in sede di approvazione della legge finanziaria — che si giunga alla ripartizione del FIO all'inizio dell'anno 1987.

Ribadendo le osservazioni avanzate dall'onorevole Bassanini e richiamando le interpretazioni delle norme in esame che riguardano la Commissione tecnica per la spesa pubblica, espresse dalla Commissione, ritengo che il provvedimento debba essere rapidamente approvato.

GIUSEPPE SINESIO. Come giustamente ha detto il collega Pellicanò, che essendo sempre preso dalla ricerca del meglio, anzi dell'ottimo, in un'area che si fa carico di tutta la posizione politica, economica ed anche internazionale del paese...

GEROLAMO PELLICANÒ, *Relatore*. Vedo che ha compreso la linea di azione della mia parte politica!

GIUSEPPE SINESIO. Il paese cammina speditamente, con interessi reali e pressanti, mentre il Parlamento indugia « deambulando sotto i platani » come faceva Platone ai suoi tempi.

Ognuno di noi potrebbe avanzare osservazioni a non finire, e anch'io sarei tentato di presentare emendamenti al testo licenziato dal Senato (come ha preannunciato il collega Bassanini) e di rimandare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento affinché riveda certe sue posizioni. Però, dinanzi alle osservazioni dell'onorevole Bassanini, che condivido pienamente, e delle quali si è fatto porta-

voce il collega Vignola — con la sua esperienza di uomo operativo più che accademico — faccio presente che non bisogna adattarsi ma che occorre approvare il provvedimento al nostro esame nella giornata odierna. Infatti, se rimandassimo l'approvazione ad altra data e se — per ipotesi — dovessero aver luogo elezioni anticipate, la nostra più grave responsabilità sarebbe stata di non rendere disponibili molti miliardi utilizzabili a favore dell'occupazione e degli investimenti.

A nome del gruppo della democrazia cristiana chiedo, quindi, la sollecita approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato, pregando l'illustrissimo collega Bassanini di rinunciare alla presentazione dei suoi emendamenti, per dare una boccata di ossigeno agli investimenti pubblici previsti dal FIO, che dovrà essere distribuito e ripartito all'inizio del 1987.

Indicative in questa direzione potrebbero essere le valutazioni effettuate dai presidenti delle regioni in relazione alla distribuzione dei fondi per la Cassa del Mezzogiorno.

MARCELLO CRIVELLINI. Giustamente si ritiene che gli aspetti più importanti del provvedimento al nostro esame siano rappresentati dalla trasparenza delle nomine e dalla loro efficienza; mi pare che le modifiche introdotte dal Senato circa il Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica presentino il rischio di vanificare la trasparenza delle procedure di nomina dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. È per questo motivo che condivido gli emendamenti preannunciati dal collega Bassanini, volti non tanto a ricercare la perfezione quanto ad impedire che la rapidità, la trasparenza e l'efficienza possano risentirne.

Il Governo dovrebbe esprimersi in merito, chiarendo quando e come intenda rinnovare il Consiglio, dopodiché la Commissione potrà decidere se apportare le necessarie modifiche o approvare direttamente il testo del Senato.

NINO CARRUS. Condivido pienamente i rilievi formulati dal collega Bassanini, che avevano trovato un certo consenso da parte nostra in sede di formulazione dell'articolato; condivido soprattutto la considerazione riguardante la non opportunità di espungere dal testo del Senato l'attività di valutazione dei nuovi provvedimenti.

Non posso, naturalmente, non condividere l'impostazione di quanti hanno detto, chiedendo al nostro presidente di attivare concretamente la nostra Commissione in questo senso, in base alla lettera d) dell'articolo 8, che dobbiamo puntare ad un rapporto sostanziale e non formale di ausiliarità sulla verifica dei costi dei più complessi testi di legge all'esame, come è già avvenuto per il provvedimento sulle pensioni.

Inoltre, il rappresentante del Governo, in relazione alla necessità di una nomina che sia fondata sull'imparzialità della pubblica amministrazione e sul rigoroso rispetto dei criteri di professionalità tecnico-scientifica del Comitato, deve darci una risposta precisa nella quale prevalga l'indirizzo politico.

Quindi, la nostra Commissione deve attivarsi per un rapporto organico con la Commissione tecnica per ottenere risultati concreti, mentre il Governo deve offrire garanzie politiche sulla rigorosa imparzialità e sul rispetto dei criteri di professionalità nelle scelte che dovranno essere compiute nel prossimo futuro.

Con questa precisazione, preannuncio il voto favorevole sul testo pervenuto dal Senato, al fine di avviare il procedimento di attivazione del Fondo investimenti e occupazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GEROLAMO PELLICANÒ, *Relatore*. La discussione che si è svolta sul provvedimento ha confermato l'opportunità di una rapida approvazione della legge, anche se alcune delle osservazioni avanzate sono fondate, nel senso che certe modifiche ap-

portate dal Senato sarebbero meritevoli di ulteriore approfondimento e, forse, anche di qualche lieve ritocco.

La posizione espressa dall'onorevole Vignola è comunque condivisibile: accanto alla rapida approvazione del provvedimento deve emergere la volontà degli orientamenti espressi dalla Commissione, di cui il Governo dovrà tenere conto.

In sede di prima lettura, il testo era stato approvato all'unanimità. Sarebbe opportuno che anche in questa occasione la Commissione potesse esprimere un voto unitario, sia pure con le osservazioni ed i rilievi espressi dai singoli membri. In proposito, rilevo che alcune questioni possono essere parzialmente risolte in base ad un'attenta lettura del testo. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 8, in merito al quale si deve intendere di fatto abrogato il punto b).

Vi sono poi altre questioni, sollevate dai colleghi Bassanini e Carrus, in merito alle quali permangono talune perplessità. Inviterei perciò il rappresentante del Governo a fornire i necessari chiarimenti.

Concludendo, ritengo di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

ALBERTO AIARDI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo auspica che si possa giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, cui assegna un rilievo significativo anche rispetto all'esigenza di dare immediata attuazione all'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e conseguentemente di procedere in tempi brevi alla ripartizione delle risorse, per i progetti immediatamente eseguibili, entro i primissimi mesi dell'anno entrante.

Entrando nel merito del provvedimento, vorrei rilevare che alcune delle perplessità manifestate dall'onorevole Bassanini possono essere superate tenendo conto del fatto che nel testo approvato dal Senato vi è un espresso richiamo — che prima non era previsto — alla operatività della Commissione sulla base delle direttive del CIPE.

L'onorevole Carrus ha poi ricordato che la Commissione parlamentare può chiedere alla commissione tecnica per la spesa pubblica di compiere studi ed effettuare indagini, in merito alle quali la Commissione parlamentare potrà dare indirizzi affinché siano rispettati i criteri di funzionalità di quella commissione.

Il Senato ha scelto di porre il comitato tecnico-scientifico come organo chiamato ad esprimere un proprio parere sulla rispondenza ai requisiti di idoneità tecnica dei componenti del Nucleo. A seguito delle sollecitazioni avanzate in questa sede, non posso non riconfermare l'impegno del Governo per un rapido rinnovo di quell'organo; a tal fine, ricordo che la questione è stata già posta all'ordine del giorno del CIPE per acquisire il parere previsto dalla normativa; il rinnovo, pertanto, avverrà *ad horas* e rispetterà sostanzialmente la composizione attuale del consiglio tecnico-scientifico. Comunque, se la Commissione lo riterrà opportuno, il Governo è disposto ad esporre in questa sede i criteri che sono alla base del rinnovo del consiglio tecnico-scientifico.

Desidero altresì confermare l'impegno ad assicurare piena funzionalità al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, procedendo alle nomine necessarie all'integrazione di questo organo, nel rispetto del criterio di rigorosa idoneità tecnica dei componenti. Si tratta, infatti, di un criterio essenziale, il cui rispetto preme ad ognuno ma soprattutto al Governo, proprio per evitare quelle polemiche che si sono verificate, a torto o a ragione, nel passato.

GIUSEPPE VIGNOLA. A ragione, io credo. Comunque, ne hanno bloccato l'attività.

ALBERTO AIARDI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. In merito ad alcuni specifici progetti, confermo il rapporto di piena collaborazione del Governo con il Parla-

mento, nel rispetto dei criteri che devono sempre essere alla base del lavoro comune, particolarmente significativi in questo settore.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo trasmesso dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi programmatici e politici e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei ministri

competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Segretario generale della programmazione economica).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967 n. 48.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Segretario generale della programmazione economica).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze dal Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole della Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 8 della presente legge, circa la idoneità tecnica dei candidati. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che

abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo medesimo.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7 non può comunque essere inferiore al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo medesimo.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli arti-

coli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

L'onorevole Bassanini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma ristabilire il testo della Camera.

3. 1.

Al primo comma aggiungere alla fine del primo periodo le parole: circa la idoneità tecnica dei candidati.

3. 2.

Al primo comma sostituire in fine le parole: sentito il CIPE con le parole: su proposta del predetto Consiglio tecnico-scientifico.

3. 3.

FRANCO BASSANINI. Non possiamo non considerare alcune questioni che molto opportunamente sono state sottolineate dal collega Vignola, e non tanto perché, collega Sinesio, si possa pensare effettivamente ad una ripartizione del FIO 1986 nel mese di gennaio: non dobbiamo farci illusioni, perché il Governo deve ancora nominare il Consiglio. Avrebbe potuto farlo tempestivamente, visto che è scaduto da un periodo di tempo abbastanza lungo. Si devono proporre al Consiglio i nomi dei nuovi membri del Nucleo, altrimenti le istruttorie non possono neppure essere iniziate. Il Consiglio tecnico-scientifico deve vagliare l'idoneità tecnica dei membri e deve esprimere un parere. Il Nucleo deve essere nominato, deve avere inizio l'istruttoria, questa deve essere compiuta e deve essere sottoposta al CIPE per le graduatorie. È ovvio che questa procedura non può che durare mesi e, quindi, non potrà concludersi entro il mese di gennaio; ciò naturalmente aumenta le nostre preoccupazioni, perché i tempi potrebbero venire ulteriormente dilatati.

Confermo e condivido il giudizio dei colleghi Vignola e Pellicanò in ordine ad una sorta di « stato di necessità » di fronte al quale ci troviamo e che ci impedisce una valutazione rigorosa delle modifiche apportate dal Senato, alcune delle quali sono a mio parere migliorative, altre peggiorative o, comunque, potrebbero lasciare problemi insoluti.

Sulla questione di gran lunga principale in considerazione degli obiettivi del provvedimento, cioè sull'articolo 3, nutro forti perplessità: non mi è chiaro, infatti, se il Governo accetti o meno quella minima garanzia, mi pare suggerita anche dal presidente, rappresentata da una preventiva adesione in Commissione in ordine ai criteri da seguire per le nomine. Faccio presente che la procedura per la

composizione del Consiglio prevede un potere di proposta da parte del ministro del bilancio e un parere da parte del CIPE. In questa fase, probabilmente, i criteri sono già definiti e determinati.

È assolutamente essenziale, non solo per la funzionalità dell'organo in sé, ma anche per le nuove funzioni estremamente delicate attribuitegli, che la composizione dia garanzie di competenza e di indipendenza, non voglio dire di rappresentanza delle varie aree culturali e politiche del paese, anche se forse per un organismo del genere sarebbe utile questo requisito. Nella vecchia composizione questo criterio non veniva osservato, ma non erano osservati neanche altri criteri in maniera dignitosa e sufficiente.

Si tratta di una questione che devo accertare prima di decidere se ritirare o meno gli emendamenti da me presentati; infatti non sono sufficienti generiche promesse di osservanza dei criteri di professionalità e di competenza, di cui tante volte abbiamo sentito parlare e che tante volte abbiamo visto disattesi.

PRESIDENTE. Ritengo che possa stabilirsi fin da ora che mercoledì 17 potrebbe svolgersi un'audizione del ministro Romita sui criteri di nomina dei componenti il Consiglio tecnico-scientifico. Era già stato manifestato un impegno in questo senso da parte del Governo prima di procedere alla firma del provvedimento di rinnovo.

ALBERTO AIARDI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il CIPE non si riunirà, comunque, prima di giovedì o venerdì della prossima settimana. Accetto, a nome del ministro Romita, la richiesta di audizione.

FRANCO BASSANINI. A queste condizioni, ritiro gli emendamenti da me presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

*(Commissione tecnica
per la spesa pubblica).*

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, una Commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sulle linee generali di impostazione del bilancio pluriennale programmatico;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi di spesa nonché degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i soggetti pubblici;

c) compiere studi ed effettuare analisi sull'attuazione della programmazione economica nei vari settori di spesa, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo;

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

e) verificare l'idoneità tecnica dei candidati alla nomina a membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

f) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro

del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed è composta da 11 membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia finanziaria. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina altresì, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la remunerazione dei membri della Commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. I membri della Commissione in carica alla data del 1° aprile 1986 conservano l'incarico fino alla scadenza prevista nei rispettivi decreti di nomina ».

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato. Nel citato articolo 32, al quinto comma, sono altresì sopprese le seguenti parole: « al Ministero del tesoro ».

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 è stabilita in lire 900 milioni in ragione d'anno, ivi compresa la somma di lire 600 milioni iscritta al capitolo 4440 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e relative proiezioni per gli anni successivi. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in aggiunta alla maggiore assegnazione di lire 300 milioni, le disponibilità in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul predetto capitolo.

4. Ai servizi di segreteria della Commissione provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Commissione tecnica per la spesa pubblica).

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la

spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978 ».

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato.

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 è elevata di lire 300 milioni.

4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonché predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti

tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.

5. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

L'onorevole Bassanini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) valutare gli effetti finanziari di provvedimenti legislativi o amministrativi in corso d'esame, allorché ne sia richiesta dal Governo o dalle competenti Commissioni parlamentari.

8. 1.

FRANCO BASSANINI. Prendo atto dei suggerimenti dei colleghi Carrus e Pellicanò, circa la possibilità di interpretare la lettera *d)* dell'articolo 8 in modo da salvaguardare la funzione attribuita alla commissione di collaborare con il Parlamento, oltre che con il Governo, nella valutazione degli effetti finanziari dei singoli provvedimenti di spesa.

Poiché mi pare sia stato condiviso anche il giudizio sulla norma che affida alla commissione il compito già svolto in modo soddisfacente dalla Corte dei conti, occorre tenere presente la necessità, alla prima occasione, nell'ambito di provvedimenti in materia di spesa pubblica e di finanze, di ritornare sull'articolo 8, perché è del tutto ingiustificata questa duplicazione di compiti.

Ritiro, quindi, l'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Nucleo ispettivo).

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone, anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti dagli ispettori e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori possono richiedere la collaborazione della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia, che sono tenute a prestarla secondo modalità da stabilirsi con decreti dei ministri competenti di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, a tempo determinato, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compa-

tibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge.

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Nucleo ispettivo).

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone, anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori si avvarranno della collaborazione della Guardia di finanza.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, a tempo determinato, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per

quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge.

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Servizio centrale degli affari generali e del personale).

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:

« Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) ufficio I: affari generali;

b) ufficio II: amministrazione del personale;

c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore.

È soppressa la divisione 14^a della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dal successivo articolo 3 ».

2. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:

« 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati ».

3. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Servizio centrale degli affari generali e del personale).

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:

« Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere, in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) ufficio I: affari generali;

b) ufficio II: amministrazione del personale;

c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore ».

2. È soppressa la divisione 14^a della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505.

3. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:

« 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati ».

4. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.

5. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 11 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Al maggior onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato

in lire 4.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1986-1990, per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 800 milioni per l'anno 1987 e a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1985, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e a lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1987-1991 per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La tabella V allegata all'articolo 10, quinto comma, non è stata modificata.

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e propsta di legge Bassanini ed altri: « Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e di-

sposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica » (2001-3176-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrogio, Barontini, Bassanini, Bonferroni, Carrus, Casini Pier Ferdinando,

Castagnola, Cirino Pomicino, Coloni, Crivellini, Dal Maso, D'Acquisto, Grippo, Macciotta, Mannino Antonino, Marrucci, Minucci, Motetta, Orsini, Peggio, Pellicanò, Polidori, Pumilia, Sannella, Sinesio, Vignola, Zarro.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO